



Stato: Aprile 2010

Promemoria sui documenti di stato civile nei casi di successione ereditaria

Il presente promemoria riassume le informazioni più importanti dei documenti di stato civile rilevanti nei casi di successione ereditaria. Questi ragguagli non hanno effetti giuridici vincolanti per privati o autorità; fanno fede esclusivamente le disposizioni normative attualmente in vigore, le direttive e le circolari dell'Ufficio federale dello stato civile (UFSC)¹.

Nella sua veste di massima autorità di vigilanza sullo stato civile svizzero², l'UFSC non fornisce consulenza alle autorità preposte alle successioni³. Per maggiori informazioni esse devono rivolgersi al locale ufficio di stato civile o alle competenti autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile.

1. Premessa

I rapporti di parentela rilevanti ai fini successori possono essere certificati sia con l'«Atto di famiglia»⁴ sia con il «Certificato relativo allo stato di famiglia registrato»⁵. I due documenti si equivalgono; per stabilire quale vada redatto nel caso specifico per certificare il rapporto di parentela con la persona defunta ai fini della successione, l'ufficiale di stato civile competente deve prima consultare le rispettive voci di registro. A tal fine l'ufficiale di stato civile deve, esercitando la debita discrezione, richiedere gli specifici documenti individuali. In seguito l'ufficio emetterà il documento di stato civile più adatto al caso particolare⁶.

2. Documentazione dello stato civile

Le modalità di documentazione dello stato civile⁷ sono cambiate nel corso degli anni. Fino al 2004 tutti gli eventi e le informazioni relativi allo stato civile venivano documentati nei tradizionali registri cartacei⁸, chiusi alla fine del 2004 e sostituiti dal registro elettronico dello stato civile⁹. Da allora lo stato civile è documentato esclusivamente in forma elettronica e i dati personali del registro delle famiglie¹⁰ vengono trascritti nel registro elettronico dello stato

¹ Sul sito www.eazw.admin.ch sono già stati pubblicati le direttive UFSC n. 10.07.10.02 del 1° ottobre 2007, «Divulgazione di dati concernenti gli eventi e le informazioni di stato civile, lo stato civile e lo stato di famiglia su richiesta» e il documento del 21 novembre 2005 «Casi di successione: prova dello stato di famiglia di una persona. Allestimento degli estratti del registro delle famiglie e del registro dello stato civile (art. 47 cpv. 1 OSC)».

² 26 autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile, ca. 220 uffici dello stato civile e ca. 160 rappresentanze svizzere all'estero.

³ Notai, giudici, amministrazioni comunali e cantonali ecc.

⁴ Punto 3.1.

⁵ Punto 3.2.

⁶ Per ordinare questi documenti cfr. il punto 6.

⁷ Art. 39 segg. del Codice civile svizzero (CC); RS 210.

⁸ Punto 2.1.

⁹ Punto 2.2.

¹⁰ Punto 2.1.

civile¹¹. La prova dei rapporti di parentela rilevanti ai fini successori viene quindi attestata attraverso due differenti sistemi di certificazione¹² e di conseguenza, in determinate circostanze, sulla base di diversi documenti. Qui di seguito sono illustrate la certificazione dello stato civile nel registro delle famiglie¹³ e nel registro dello stato civile¹⁴, nonché le difficoltà emerse nella fase di transizione¹⁵.

2.1 Dal 1929 al 2004: il registro delle famiglie

Fino alla fine del 2004 tutti gli eventi relativi allo stato civile venivano documentati nei registri cartacei tradizionali. Ogni ufficio di stato civile si teneva i quattro «Registri particolari»¹⁶ e il Registro delle famiglie come registro collettivo per i cittadini svizzeri dei rispettivi Comuni di attinenza.

Nel registro delle famiglie, introdotto nel 1929, venivano documentati, in maniera cronologica e centralizzata, tutti gli eventi e le informazioni riguardanti lo stato civile di una persona e della sua famiglia¹⁷. Il registro delle famiglie era tenuto dall'ufficio di stato civile del luogo d'origine della persona¹⁸ e consisteva in singoli fogli per ogni soggetto – l'intestatario del foglio¹⁹ – di cui certificava lo stato civile attuale, i rapporti di parentela e il diritto di attinenza²⁰. A differenza dell'attuale registro dello stato civile²¹, che non fa distinzioni tra i sessi dal punto di vista organizzativo, il registro delle famiglie era strutturato secondo principi patriarcali, imperniato cioè sulla «famiglia dell'uomo»²².

2.2 Dal 2005: il registro dello stato civile

Da gennaio 2005 lo stato civile non è più documentato in forma cartacea²³, ma esclusivamente in forma elettronica. I registri cartacei sono stati chiusi e sostituiti dal registro elettronico dello stato civile («registro dello stato civile»²⁴).

¹¹ Punti 2.2 e 2.3.

¹² Tenuta del registro cartaceo da una parte e di quello elettronico dall'altra.

¹³ Punto 2.1.

¹⁴ Punto 2.2.

¹⁵ Punto 2.3.

¹⁶ Registro delle nascite, dei riconoscimenti, dei matrimoni, delle morti, per i rispettivi eventi nel circondario dello stato civile.

¹⁷ Contrariamente ai registri particolari, fondamentalmente statici, si trattava quindi di un registro dinamico.

¹⁸ Se una persona possedeva più attinenze comunali, era iscritta nel registro delle famiglie di tutti i Comuni di attinenza.

¹⁹ Il/la «Titolare».

²⁰ Punti 3.1.1 e 3.1.2.

²¹ Punto 2.2.

²² In occasione del primo matrimonio, il figlio veniva stralciato dal foglio di famiglia del padre e riceveva, nello stesso registro delle famiglie, un proprio foglio di famiglia in cui erano trascritti la moglie e i figli (punto 3.1.1). Se a sposarsi era la figlia, si procedeva diversamente, in quanto i principi di documentazione del tempo prevedevano solo in casi eccezionali un proprio foglio di famiglia per la donna (punto 3.1.2). Di regola la donna figurava nel foglio di un uomo: la figlia era trascritta dal foglio del padre a quello del marito in occasione del primo matrimonio oppure restava nel foglio di famiglia del padre se nubile e senza figli.

²³ Punto 2.1.

²⁴ Registro informatizzato dello stato civile (Infostar).

Il registro dello stato civile²⁵ contiene tutti i dati riguardanti lo stato civile e i legami familiari di una persona. Il registro è indicizzato per soggetto; significa che l'elemento di riferimento non è più la famiglia dell'uomo, come nel registro delle famiglie tradizionale, ma il singolo individuo. Nel registro dello stato civile ogni persona è registrata una sola volta, indipendentemente dal numero di attinenze comunali possedute. I dati del registro sono sempre attuali²⁶; significa che le modifiche dello stato civile e dei diritti di attinenza vengono aggiornate automaticamente in occasione di ogni nuova documentazione elettronica.

I tradizionali registri delle famiglie dei Comuni di attinenza, presenti "fisicamente" a livello decentrale in ogni ufficio di stato civile, e il registro elettronico centralizzato di stato civile, che non è più disponibile fisicamente presso gli uffici di stato civile, ma a cui hanno accesso tutte le autorità dello stato civile svizzere, costituiscono un sistema integrato di certificazione dello stato civile, dei legami familiari e dei diritti di cittadinanza di una persona²⁷.

2.3 Passaggio dal registro delle famiglie in forma cartacea al registro elettronico di stato civile

Il passaggio di registrazione dei dati di stato civile dai supporti cartacei a quelli elettronici, in atto dal 2005, provoca il trasferimento²⁸ dal registro delle famiglie tradizionale al registro dello stato civile di tutte le persone iscritte ancora in vita, affinché i loro dati siano disponibili in forma elettronica. L'obiettivo è la documentazione e la gestione elettronica completa dei dati di stato civile nel rispettivo registro. Per raggiungere velocemente tale obiettivo, dal 2005 non solo vengono trasferiti dal registro delle famiglie al registro dello stato civile i dati di tutte le persone interessate da un evento di stato civile attuale, ma vengono anche trasferiti sistematicamente i dati di stato civile di determinati soggetti, indipendentemente dal verificarsi di uno specifico evento di stato civile²⁹ che li riguarda.

2.4 Digressione: tenuta dei registri prima del 1929

La laicizzazione del processo di documentazione dello stato civile risale al 1876, quando, sulla base della Legge federale del 24 dicembre 1874 riguardante la determinazione e la documentazione dello stato civile e il matrimonio, lo stato civile per l'intero territorio svizzero fu da un lato completamente secolarizzato e dall'altro disciplinato da norme minime emanate dalla Confederazione per tutta la Svizzera. I registri comunali, le liste dei cittadini, i registri parrocchiali e gli altri registri cantionali³⁰, fino ad allora gestiti da Comuni, Patriziati e religiosi, furono affidati a ufficiali di stato civile statali (cantionali o comunali). I nuovi principi di gestione dei registri prevedevano che ogni ufficio di stato civile tenesse un registro per le nascite, uno per i matrimoni e uno per i decessi. Questi tre registri particolari erano a loro volta suddi-

²⁵ Banca dati elettronica Infostar gestita centralmente dall'UFSC e a cui sono collegate tutte le autorità di stato civile.

²⁶ Si tratta di un registro dinamico simile al registro delle famiglie, che in aggiunta abbina le funzionalità di quest'ultimo a quelle dei registri particolari.

²⁷ Pertanto, per «registro dello stato civile» si intendono i supporti sia cartacei sia elettronici per la tenuta dei registri.

²⁸ Per la popolazione in vita si effettua una cosiddetta registrazione retroattiva. In alcuni casi sono registrati retroattivamente anche soggetti deceduti.

²⁹ Art. 93 dell'ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile, OSC; RS **211.112.2**.

³⁰ Questi registri collettivi erano i precursori del registro delle famiglie, cfr. punto 2.1.

visi in due registri, A³¹ e B³². Nel registro A erano documentati le nascite, i matrimoni e i decessi avvenuti nel rispettivo circondario dello stato civile. Nel registro B venivano iscritti gli eventi di stato civile sopravvenuti fuori dal comune di origine di solito dietro segnalazione dell'ufficio dello stato civile in cui avevano avuto luogo³³.

Con l'introduzione del registro delle famiglie il 1° gennaio 1929 si rinunciò alla tenuta del registro B nel luogo di attinenza, e i dati di stato civile contenuti nei registri comunali, nelle liste dei patrizi, nei registri parrocchiali e negli altri registri cantonali furono in parte trasferiti nel registro delle famiglie.

Per informazioni sui dati di stato civile non trasferiti nel registro delle famiglie nel 1929, le autorità preposte alle successioni possono rivolgersi all'ufficio di stato civile competente.

3. Documenti di stato civile per certificare i rapporti di parentela rilevanti ai fini successori

Determinante per le modalità di emissione dei documenti di stato civile è l'iscrizione di una persona nel registro dello stato civile, il fatto cioè che i suoi dati siano già stati riportati dal registro delle famiglie.

Se i dati di una persona e dei suoi discendenti sono già stati rilevati nel registro dello stato civile, è possibile creare un certificato relativo allo stato di famiglia registrato, per attestare lo stato civile e i legami familiari esistenti³⁴. Per i soggetti il cui stato civile sia ancora documentato nei registri cartacei tradizionali, va invece redatto un atto di famiglia³⁵.

3.1 L'atto di famiglia

L'atto di famiglia, essendo un estratto³⁶ del registro delle famiglie, si riferisce a un foglio di famiglia specifico. Poiché il registro delle famiglie tradizionale, come illustrato in precedenza³⁷, si compone di singoli fogli, l'atto di famiglia si riferisce di volta in volta a un foglio di famiglia specifico e riporta i legami familiari documentati su questo foglio del registro.

Se i rapporti di parentela rilevanti ai fini successori della persona defunta sono attestati con un atto di famiglia, va tenuto conto della particolarità di tenuta del registro delle famiglie³⁸. Per le autorità preposte alle successioni, il fatto che il registro delle famiglie sia tradizionalmente incentrato sulla famiglia dell'uomo³⁹ comporta spesso incertezze all'atto pratico, poiché i legami familiari di una persona non possono venire desunti da un unico foglio.

³¹ Registro del luogo dell'evento.

³² Registro del luogo di attinenza.

³³ Eventi di stato civile avvenuti in altri circondari dello stato civile o all'estero.

³⁴ Punto 3.2.

³⁵ Punto 3.1.

³⁶ Art. 47 cpv. 2 lett. b OSC.

³⁷ Punto 2.1.

³⁸ Punti 3.1.1 e 3.1.2.

³⁹ Punti 3.1.1 e 3.1.2.

Per questi casi va tenuto quindi conto dei rimandi ad altri fogli del registro, dove figura la continuazione della registrazione. Queste indicazioni sono riportate nell'atto di famiglia e permettono di ordinare ulteriori estratti di fogli precedenti, o successivi, del rispettivo registro delle famiglie⁴⁰.

Per determinati eventi di stato civile per i quali non è previsto un modulo ufficiale possono inoltre venire emessi certificati e attestazioni di stato civile⁴¹.

3.1.1 Il foglio di famiglia dell'uomo

Il foglio di famiglia di un cittadino svizzero riporta di regola tutti i suoi legami familiari. È creato in occasione del suo primo matrimonio o del primo rapporto di filiazione e fornisce informazioni su ogni matrimonio contratto e su tutti i suoi figli, siano essi nati dal matrimonio o al di fuori di esso⁴².

Va tenuto presente che le indicazioni riguardanti la prole sull'atto di famiglia del defunto potrebbero non essere aggiornate: in base ai principi di tenuta del registro delle famiglie, i figli figuravano nel foglio del padre fino al momento in cui si sposavano o diventavano essi stessi genitori⁴³. Lo stralcio in seguito a tali eventi è documentato nel foglio di famiglia del padre e riportato anche nell'atto di famiglia del defunto. Tale menzione consente alle autorità preposte alle successioni di richiedere i cosiddetti documenti successivi⁴⁴, da cui desumere i dati aggiornati degli eredi. Se la persona defunta non è sposata, non vive in unione domestica registrata, o non ha figli, va di regola richiesto un atto di famiglia di suo padre.

Normalmente l'atto di famiglia riporta tutti⁴⁵ i legami familiari del defunto, con un'unica eccezione: se ha acquisito la cittadinanza svizzera per naturalizzazione, il suo foglio di famiglia riporta di solito informazioni incomplete riguardo ai legami familiari poiché gli eventi di stato civile precedenti la naturalizzazione non sono stati documentati nel registro delle famiglie. Allo stesso modo non figurano nel suo foglio di famiglia i figli naturalizzati in età adulta in un altro Comune.

3.1.2 Il foglio di famiglia della donna

Attestare i rapporti di parentela rilevanti ai fini successori per una donna svizzera è più complicato che per un uomo svizzero poiché fino al 1988 nel registro delle famiglie la donna era

⁴⁰ Per tale motivo spesso non basta ordinare un unico atto di famiglia. Se i legami familiari della persona defunta devono essere ricostruiti partendo da diversi fogli di famiglia, per documentare i rapporti di parentela rilevanti ai fini successori, vanno richiesti i vari atti di famiglia presso i diversi Comuni di appartenenza.

⁴¹ Art. 47 cpv. 2 lett. a OSC. In questo modo, per la testatrice può ad esempio essere richiesto, presso il luogo di appartenenza da nubile, un certificato attestante l'assenza di figli nati fuori dal matrimonio. Se i dati sullo stato civile degli eredi sono già inseriti nel registro dello stato civile, per certificare i loro dati aggiornati è inoltre necessario un certificato relativo allo stato di famiglia registrato.

⁴² Per i rapporti di filiazione istituiti mediante riconoscimento o accertamento giudiziale della paternità.

⁴³ I dati riguardanti la prole riportati nell'atto di famiglia del testatario sono quindi aggiornati solo se i suoi figli non si sono mai sposati e non hanno avuto figli.

⁴⁴ Altri atti di famiglia, certificazioni o attestazioni sullo stato civile, certificati relativi allo stato di famiglia registrato.

⁴⁵ Anche se non sempre aggiornati.

titolare di un foglio proprio soltanto in via eccezionale. Normalmente la donna era trasferita dal foglio di famiglia del padre a quello del marito in occasione del primo matrimonio; se invece era nubile e senza figli, continuava a essere registrata su quello del padre.

Vi erano tre eccezioni alla regola di base secondo la quale, prima del 1988, alla donna non era intestato un proprio foglio:

(1) La madre nubile veniva stralciata dal foglio di famiglia del padre e riceveva, insieme a suo figlio, un proprio foglio di famiglia nel registro delle famiglie del suo luogo di attinenza originario. Tra il 1978 e il 1988, tale foglio di famiglia veniva tuttavia rimosso se la donna sposava il padre del figlio; di norma il foglio veniva soppresso se il figlio veniva adottato secondo il cosiddetto nuovo diritto⁴⁶ o se un'adozione pronunciata secondo il vecchio diritto soggiaceva al nuovo diritto.

(2) La donna veniva inoltre stralciata dal foglio di famiglia del marito dopo il divorzio e riceveva, nello stesso registro delle famiglie, un proprio foglio di famiglia personale. Esso riportava informazioni relative ai suoi figli di moglie divorziata nati al di fuori del matrimonio. I figli nati dal matrimonio con l'ex marito erano riportati esclusivamente nel foglio di quest'ultimo, mentre non erano menzionati nel foglio intestato a lei, donna divorziata.

(3) A partire dal 1994, se una donna coniugata, o vedova, concepiva un figlio al di fuori del matrimonio, le veniva intestato un foglio di famiglia anche presso il luogo di attinenza acquisito per matrimonio, se anche il figlio aveva tale attinenza comunale⁴⁷.

A partire dal 1988, nel luogo di attinenza originario veniva creato un proprio foglio di famiglia per la donna sposata, o madre di un figlio nato al di fuori del matrimonio. Questa novità è legata al fatto che dal 1988, con il matrimonio, la donna acquisisce l'attinenza comunale del marito senza perdere quella che aveva da nubile⁴⁸.

Dal 1988 il foglio di famiglia intestato alla donna dà quindi informazioni su tutti i matrimoni da lei contratti, sui figli nati dal matrimonio con uno straniero e su tutti⁴⁹ quelli nati al di fuori del matrimonio. I figli nati dal matrimonio con un cittadino svizzero figurano nel foglio di famiglia del padre, poiché acquistano sempre l'attinenza comunale e cantonale del padre⁵⁰. Non sono invece registrati nel foglio di famiglia intestato alla madre.

Il fatto che i figli nati dal matrimonio siano registrati senza eccezioni nel foglio di famiglia del padre e in nessun caso in quello della madre è emblematico del registro delle famiglie che, nonostante le modifiche intervenute sul piano legislativo durante gli anni settanta e ottanta, è rimasto legato al sistema patriarcale. L'abbandono definitivo di tale sistema patriarcale si è raggiunto solo con l'introduzione del registro dello stato civile nel 2005⁵¹.

⁴⁶ Dal 1° aprile 1973.

⁴⁷ Prima del 1994, in un caso del genere il foglio di famiglia era intestato al figlio.

⁴⁸ Art. 161 CC.

⁴⁹ Nati dopo la creazione del foglio di famiglia.

⁵⁰ Art. 271 CC.

⁵¹ Punto 3.2.

I figli nati al di fuori del matrimonio erano invece sempre registrati sia nel foglio della madre sia in quello del padre⁵².

Se la testatrice ha contratto più di un matrimonio prima del 2005, o ha figli nati sia dal matrimonio sia al di fuori di esso, i suoi rapporti familiari non possono venire attestati con un unico atto di famiglia, contrariamente a quanto accade per un testatore. Per certificare i rapporti di parentela rilevanti ai fini successori occorre quindi ordinare vari documenti di stato civile⁵³ nei diversi Comuni di attinenza dove tutti i suoi discendenti sono iscritti.

Per accertare i rapporti di parentela rilevanti ai fini successori di una cittadina svizzera defunta bisogna quindi procedere come segue:

(1) per la certificazione dei figli nati dal matrimonio va richiesto un atto di famiglia per ogni marito della defunta.

(2) Per la certificazione integrale dei figli nati al di fuori del matrimonio va richiesto un atto di famiglia della defunta presso il suo luogo di attinenza originario e presso ogni luogo di attinenza acquisito per matrimonio. Rispettivamente va richiesto, per ogni luogo di attinenza, un certificato che documenti eventuali figli della defunta nati al di fuori del matrimonio.

(3) Per la testatrice deceduta senza figli senza lasciare né un marito né una partner registrata va richiesto di norma l'atto di famiglia di suo padre.

3.2 Il certificato relativo allo stato di famiglia registrato

Il certificato relativo allo stato di famiglia registrato è un estratto del registro dello stato civile elettronico. Il suo rilascio presuppone che i dati della persona per cui è emesso, nonché quelli dei suoi eredi, siano rilevati nel registro dello stato civile elettronico⁵⁴. A differenza dell'atto di famiglia⁵⁵, riferito a un foglio di famiglia specifico e imperniato, di solito, sulla famiglia dell'uomo e solo in casi eccezionali su quella della donna, il certificato relativo allo stato di famiglia registrato si riferisce direttamente alla persona individuale⁵⁶ per la quale è rilasciato e ai suoi legami familiari.

Il certificato relativo allo stato di famiglia registrato attesta in modo completo i rapporti di parentela rilevanti ai fini successori, indipendentemente dal fatto che sia rilasciato per un uomo o per una donna – questo a differenza dell'atto di famiglia⁵⁷. Il certificato riporta informazioni sui genitori del titolare, su tutti i suoi figli⁵⁸ e sul coniuge o il partner registrato attuali.

⁵² Se il rapporto di filiazione è stato istituito per riconoscimento o accertamento giudiziale della paternità.

⁵³ Altri atti di famiglia, certificazioni o attestazioni sullo stato civile, certificati relativi allo stato di famiglia registrato.

⁵⁴ Punto 3.

⁵⁵ Punti 3.1.1 e 3.1.2.

⁵⁶ Indipendentemente dal fatto che sia uomo, donna, coniugato, nubile/celibe ecc.

⁵⁷ Punto 3.1.

⁵⁸ Nati dal e fuori dal matrimonio.

I dati delle persone figuranti nel certificato relativo allo stato di famiglia registrato sono sempre aggiornati allo stato attuale dei dati documentati nel registro dello stato civile elettronico al momento del rilascio del documento.

Il rilascio da parte dell'ufficio di stato civile di un certificato relativo allo stato di famiglia registrato della persona defunta rende superflua la richiesta di altri documenti di stato civile per certificare i rapporti di parentela rilevanti ai fini successori. Vi sono tuttavia due eccezioni:

(1) È possibile che i dati sullo stato civile dei genitori della persona defunta figurino nel registro delle famiglie tradizionale e non siano ancora stati inseriti nel registro dello stato civile elettronico. In tal caso, sul certificato relativo allo stato di famiglia registrato rilasciato per la persona defunta, non figurano i dati aggiornati dei genitori, ma solo i loro nomi al momento dell'istituzione del rapporto di filiazione. I dati aggiornati vanno quindi recuperati richiedendo i pertinenti estratti⁵⁹ del registro delle famiglie.

(2) La seconda eccezione riguarda le persone che non figurano nel registro dello stato civile dalla nascita, ossia gli stranieri e i naturalizzati. Gli stranieri nati all'estero sono inseriti nel registro dello stato civile solo in occasione di un evento di stato civile da documentare per la prima volta in Svizzera⁶⁰. Il registro non riporta quindi informazioni su eventi di stato civile precedenti l'inserimento, in particolare se documentati all'estero, poiché le autorità di stato civile svizzere non devono necessariamente esserne a conoscenza. Tale dato di fatto non cambia con la naturalizzazione. È quindi possibile che il certificato relativo allo stato di famiglia registrato per il periodo precedente il primo inserimento nel registro dello stato civile non sia completo .

4. Completezza e correttezza dei dati di stato civile

L'atto di famiglia⁶¹ e il certificato relativo allo stato di famiglia registrato⁶² sono rilasciati sulla base dei dati figuranti nel registro dello stato civile⁶³.

Il registro dello stato civile è retto dal principio della fede pubblica. I dati in esso contenuti godono di elevata forza probatoria; significa che adducono la prova irrefutabile della propria correttezza a meno che non venga dimostrato il contrario⁶⁴.

Sia l'atto di famiglia sia il certificato relativo allo stato di famiglia registrato godono di elevata forza probatoria ai sensi dell'articolo 9 CC⁶⁵; la qualità giuridica dei due documenti è identica. È assicurata la completezza e correttezza dei dati in essi riportati conformemente ai dati documentati nei registri⁶⁶.

⁵⁹ Atti di famiglia.

⁶⁰ Per es. un matrimonio.

⁶¹ Punto 3.1.

⁶² Punto 3.2.

⁶³ L'atto di famiglia riporta i dati del registro delle famiglie, il certificato relativo allo stato di famiglia registrato quelli del registro dello stato civile (stato attuale).

⁶⁴ Art. 9 cpv. 1 CC.

⁶⁵ Art. 48 OSC.

⁶⁶ Art. 46 CC.

Le autorità dello stato civile non garantiscono invece per eventi di stato civile non notificati e pertanto non documentati nel registro dello stato civile⁶⁷. Se le autorità preposte alle successioni⁶⁸ rilevano divergenze tra i dati di cui dispongono per la persona defunta e i suoi eredi e quelli documentati nel registro dello stato civile, devono immediatamente darne comunicazione alle autorità di stato civile e produrre, per quanto possibile, i documenti necessari all'aggiornamento documentato dei dati erronei.

5. Competenza per il rilascio dei documenti di stato civile desiderati

L'atto di famiglia e il certificato relativo allo stato di famiglia registrato sono rilasciati dall'ufficio di stato civile del luogo di attinenza della persona defunta⁶⁹.

Il certificato relativo allo stato di famiglia registrato di una persona defunta straniera è rilasciato dall'ufficio di stato civile del suo ultimo luogo di domicilio.

Il rilascio di un atto di famiglia per una persona straniera coniugata con uno Svizzero compete all'ufficio di stato civile del luogo di attinenza del coniuge svizzero.

6. Ordinazione dei documenti di stato civile desiderati: richiesta di divulgazione dei dati secondo l'articolo 58 OSC

Le autorità dello stato civile sono obbligate, su richiesta, a divulgare ai giudici e alle autorità amministrative svizzere i dati di stato civile indispensabili all'esercizio dei loro compiti legali; rientrano in tale cerchia anche le autorità⁷⁰ incaricate per legge di gestire i casi di successione⁷¹. La richiesta di trasmissione dei dati va rivolta per iscritto all'ufficio di stato civile competente e deve essere corredata delle deleghe necessarie a certificare tale incarico.

I dati desiderati vanno indicati in dettaglio sulla richiesta scritta, precisando in che misura sono necessari per esplicitare l'incarico legale. Ai fini della richiesta è indifferente se nel caso specifico i dati richiesti possono venire certificati con un atto di famiglia o con un certificato sullo stato di famiglia registrato. Conviene formulare la richiesta in modo chiaro⁷² senza limitarsi a chiedere il rilascio di uno dei due documenti.

⁶⁷ Cfr. ad esempio il punto 3.2, seconda eccezione: in riferimento agli eventi di stato civile avvenuti all'estero, dal 1° luglio 2004 sussiste obbligo di notifica; all'atto pratico non è però di fatto possibile verificare o imporre il rispetto di tale obbligo; art. 39 OSC.

⁶⁸ Notai, giudici, amministrazioni comunali e cantonali ecc.

⁶⁹ Se la persona defunta aveva varie attinenze comunali, è possibile che la competenza territoriale per il rilascio dei documenti sia suddivisa tra più uffici di stato civile.

⁷⁰ Incluso in vari Cantoni il notariato indipendente.

⁷¹ Art. 58 OSC.

⁷² Per es.: «Richiesta di un atto di famiglia, o di un certificato relativo allo stato di famiglia registrato».